

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi

RELAZIONE AL COMITATO TEC-NICO PER GLI IDROCARBURI. -

OGGETTO: Istanza della Società AGIP per la prima proroga trien nale, senza riduzione dell'area, del permesso di ricerca "B.R77.MC' (Zona "B"). -

Rejetto

Roma, li

Il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato
"B.R77.MC" ricadente nel mare Adriatico al largo della costa abruzzese
(Zona "B"), è stato originariamente
conferito alla Società MCS con D.M.
26.3.1970 per la durata di anni sei e
per l'estensione di 25.468 ha.

Successivamente, con D.M. 13.12.71, la titolarità del permesso è stata estesa alla Società AGIP ed alla Società SHELL Italiana (ora Deutsche Shell) ciascuna secondo la quota di 1/3, e, con D.M. 11.6.1973, la quota di 1/3 della Società MCS è stata trasferita alla Soc. SOMIT per cui in atto le quote di partecipazione alla titolari tà del permesso sono così stabilite:

- Soc. AGIP (rappresentante unica):1/3
- Soc. SOMIT :1/3
- Soc. Deutsche Shell :1/3

Il primo periodo di proroga del permesso è scaduto il 26.3.1976.

Il programma di lavoro a suo tem po presentato prevedeva l'esecuzione di un rilievo sismico di dettaglio per circa 250 km di linee e la perforazione di un pozzo della profondità di 3.500 metri allo scopo di esplorare le formazioni del Terziario e del Mesozoico.

Durante il trascorso periodo di vigenza sono stati eseguiti, nel corso del 1970 e del 1971, due rilievi sismici di
dettaglio per complessivi 203 km di linee la cui interpretazio
ne ha consentito di evidenziare, nella porzione sud-orientale
del permesso, una possibile zona di alto strutturale relativo
ai termini della serie prepliocenica.

Benché la Società abbia ottenuto due proroghe per l'inizio dei lavori di perforazione, l'ultima coincidente con il termine di validità del permesso, tale struttura non è stata in teressata, a tutt'oggi, da alcuna perforazione.

Con istanza presentata in data 1.3.1976 e pubblicata sul B.U.I. Anno XX/4, le Società AGIP, Somit e Deutsche Shell hanno chiesto la prima proroga triennale del permesso "B.R77.MC", senza riduzione di area ai sensi dell'art. 25 della legge 21.7.1967. n. 613.

Le Società istanti affermano che sulla base delle cono scenze geologiche regionali e dei dati geominerari acquisiti con le perforazioni eseguite in zone adiacenti, l'alto strutturale sopra descritto è stato ritenuto di un certo interesse dal punto di vista minerario, soprattutto in relazione alle mineralizzazio ni a gas ed olio rinvenute nei livelli della scaglia eocenica-cretacica ai pozzi Emma ed Emilio.

Tuttavia la notevole profondità dell'acqua (circa 215 metri) nel punto prescelto per il possibile sondaggio e la prolungata indisponibilità sul mercato nazionale ed estero di un impianto capace di operare a profondità d'acqua superiore ai 200 metri, hanno determinato, a parere della Società, l'impossibilità di ese guire il sondaggio in questione nel primo periodo di vigenza del

permesso.

Il programma dei lavori presentato per il primo periodo di proroga prevede la rielaborazione e la reinterpretazione
di tutti i dati geologici e geofisici disponibili al fine di evidenziare tutte quelle aree del permesso che possono avere interesse dal punto di vista della ricerca. In tali aree verrebbe
inoltre eseguito un rilievo sismico di dettaglio cui potrebbe
far seguito un pozzo nel caso venissero messe in luce condizioni strutturali favorevoli.

A parere delle Società istanti, la spesa per la realizzazione dell'intero programma non è attualmente valutabile in quanto non è possibile al momento fissare l'entità del programma stesso; in ogni caso, limitatamente al pozzo che si sarebbe dovu to perforare nel primo periodo di vigenza, la spesa non sarà inferiore al miliardo di lire.

L'Ingegnere Capo della Sezione Idrocarburi di Bologna, nel riferire in merito all'istanza in oggetto (nota n. 1279 del 23.3.1976), dopo aver fatto rilevare le notevoli difficoltà tec niche dovute all'elevata profondità d'acqua, conferma la validi tà dell'obbiettivo della Scaglia sulla base dei ritrovamenti av venuti in altri permessi.

Questa Direzione Generale, pur non sottovalutando le suddette difficoltà, deve constatare che:

- nel decorso periodo di vigenza, le Società istanti non hanno a dempiuto agli obblighi di lavoro derivanti dal permesso;
- il programma di lavoro proposto per il primo periodo di proroga è vago e reticente e tale da non fornire alcuna assicurazio
 ne circa la sollecita perforazione del pozzo esplorativo sino
 ad ora rinviato, per la cui esecuzione sono oggi certamente re
 peribili sul mercato impianti idonei.